

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 24 maggio 2004

relativa ad un procedimento a norma dell'articolo 82 del trattato CE e dell'articolo 54 dell'accordo SEE contro Microsoft Corporation

(Causa n. COMP/C-3/37.792 — Microsoft)

[notificata con il numero C(2004) 900]

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/53/CE)

Il 24 marzo 2004 la Commissione ha adottato una decisione concernente un procedimento ai sensi dell'articolo 82 del trattato CE e dell'articolo 54 dell'accordo SEE. Conformemente alle disposizioni dell'articolo 21 del regolamento n. 17 ⁽¹⁾, la Commissione pubblica qui di seguito i nomi delle parti interessate e il contenuto essenziale della decisione, tenendo conto del legittimo interesse delle imprese a che non vengano divulgati i segreti relativi ai loro affari. Nel sito Internet della direzione generale della Concorrenza (http://europa.eu.int/comm/competition/index_en.html) si può consultare la versione pubblica del testo integrale della decisione nelle lingue facenti fede nella fattispecie e nelle lingue di lavoro della Commissione.

I. SINTESI DELL'INFRAZIONE

Destinatari, natura e durata dell'infrazione

- (1) Microsoft Corporation è destinataria della presente decisione.
- (2) Microsoft Corporation ha violato l'articolo 82 del trattato CE e l'articolo 54 dell'accordo SEE:

- rifiutando di fornire informazioni sulla interoperabilità e di consentirne l'impiego allo scopo di elaborare e distribuire prodotti destinati a sistemi operativi per server per gruppi di lavoro da ottobre 1998 alla data della presente decisione,
- subordinando la disponibilità del sistema operativo Windows per PC client all'acquisto simultaneo del programma Windows Media Player (WMP) da maggio 1999 fino alla data della presente decisione.

I mercati rilevanti

Sistemi operativi per PC

- (3) I sistemi operativi sono prodotti di software che controllano le funzioni di base di un computer. I «Client Personal Computers» («PC») sono computer per uso generale destinati ad essere utilizzati da una sola persona e che possono essere collegati a una rete di computer.
- (4) Occorre distinguere fra: i) sistemi operativi per PC cosiddetti «compatibili Intel», e ii) sistemi operativi per PC non compatibili Intel. In tale contesto «compatibile Intel» si riferisce a un tipo specifico di architettura hardware. Il

«porting» (ossia l'adattamento) di un sistema operativo non compatibile Intel (ad esempio il Macintosh di Apple), perché possa funzionare con un hardware compatibile Intel, è una procedura lunga e costosa. La questione dell'inclusione dei sistemi operativi per PC compatibili e non compatibili Intel nella definizione del mercato rilevante si può tuttavia lasciare aperta, in quanto la differenza non sarà tale da influire sull'esito della valutazione del potere di mercato di Microsoft.

- (5) I sistemi operativi per dispositivi palmari, come gli assistenti digitali personali («personal digital assistants», PDA) o i telefoni cellulari «intelligenti», e i sistemi operativi per server non possono al momento essere considerati alternative competitive dei sistemi operativi per PC client.
- (6) Quanto alla sostituibilità sul lato dell'offerta, un prodotto di software che non è attualmente presente sul mercato dei sistemi operativi per PC client dovrebbe essere modificato sostanzialmente per adattarsi alle esigenze specifiche dei consumatori di quel mercato. Questo comporta un processo di elaborazione e di prova che richiede molto tempo (spesso più di un anno), è costoso e presenta un rischio commerciale considerevole. Tale nuovo prodotto, inoltre, come risulta dall'esame della posizione dominante di Microsoft sul mercato rilevante, dovrebbe superare notevoli barriere per entrare sul mercato.

Sistemi operativi per server per gruppi di lavoro

- (7) I «servizi di server per gruppi di lavoro» sono i servizi di base utilizzati dal personale di ufficio nel proprio lavoro quotidiano, ossia la condivisione di documenti memorizzati nei server, la condivisione di stampanti e l'amministra-

⁽¹⁾ GU L 13 del 21.2.1962, pag. 204/62. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1/2003 (GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1).

zione» centralizzata dei loro diritti di accesso ai servizi in rete da parte del dipartimento di tecnologia dell'informazione dell'organizzazione per cui lavorano. I «sistemi operativi dei server per gruppi di lavoro» sono sistemi operativi concepiti e commercializzati per fornire tali servizi a livello collettivo ad un numero relativamente ridotto di PC client collegati in reti di piccole-medie dimensioni.

- (8) Le prove raccolte dalla Commissione nel corso dell'indagine hanno confermato che i clienti considerano i servizi di server per gruppi di lavoro distinti dai servizi forniti dai server. In particolare, i servizi relativi alla condivisione di documenti e di stampanti, da un lato, e i servizi di «amministrazione» di gruppi e utenti, dall'altro, sono strettamente connessi: se non esistesse un'adeguata amministrazione, gli utenti non avrebbero un accesso efficiente e sicuro ai servizi di condivisione di documenti e di stampanti.
- (9) I server per gruppi di lavoro (server che fanno funzionare un sistema operativo per server per gruppi di lavoro) vanno distinti dai server di fascia alta, che sono generalmente necessari per le funzioni critiche, quali controlli di inventari, prenotazioni aeree od operazioni bancarie. Tali funzioni possono richiedere la memorizzazione di enormi quantità di dati e la massima affidabilità e disponibilità ⁽²⁾ (spesso definite «solide come rocce»). Sono svolte da macchine costose (talvolta denominate «server per imprese») o da elaboratori centrali («mainframes»). I sistemi operativi per server per gruppi di lavoro sono invece solitamente installati su computer meno costosi.
- (10) Non tutte le macchine per server di fascia bassa sono tuttavia utilizzate come server per gruppi di lavoro. Server di fascia bassa possono ad esempio essere installati «all'estremità» di reti ed essere specializzati in «Web serving» ⁽³⁾, «Web caching» ⁽⁴⁾ o «firewall», ⁽⁵⁾ ad esclusione dei servizi fondamentali resi dai server di gruppi di lavoro.
- (11) Va inoltre evidenziato che, se i servizi fondamentali dei server per gruppi di lavoro sono costituiti dalla condivisione di file e di stampanti e dall'amministrazione di gruppi e degli utilizzatori, i sistemi operativi di server per gruppi di lavoro possono essere usati per far girare delle applicazioni, come succede con altri sistemi operativi. Queste applicazioni sono spesso strettamente correlate alla fornitura di servizi di amministrazione di gruppi e utenti. Dal momento che i sistemi operativi per server per gruppi di lavoro sono di norma utilizzati con hardware non costoso, tali

applicazioni non richiedono generalmente un'affidabilità estremamente elevata.

Media Player in streaming

- (12) I media player sono applicazioni di software lato client la cui funzione è essenzialmente decodificare, decomprimere e trasmettere (e consentirne poi l'elaborazione) file digitali audiovisivi scaricati o riprodotti in streaming da Internet (e altre reti). I media player sono anche in grado di riprodurre file audiovisivi memorizzati su supporti fisici quali CD e DVD.
- (13) Quanto alla sostituibilità sul lato della domanda, i dispositivi classici di riproduzione quali i lettori CD e DVD non sostituiscono i media player, in quanto rispetto a questi ultimi offrono una funzionalità molto limitata. A differenza di WMP della Microsoft, RealOne Player della RealNetworks e QuickTime Player della Apple, è improbabile che i media player basati su tecnologie proprietarie di terzi limitino il comportamento di questi ultimi. I media player che non possono ricevere un contenuto audiovisivo in streaming da Internet non sostituiscono i media player in streaming, in quanto non soddisfano una specifica domanda dei consumatori.
- (14) Per la sostituibilità sul lato dell'offerta, i considerevoli investimenti necessari nell'ambito della ricerca e sviluppo, la protezione delle attuali tecnologie «media» tramite i diritti di proprietà intellettuale e gli effetti di rete indiretti che caratterizzano il mercato si traducono in altrettante barriere per gli elaboratori di altre applicazioni software, compresi i media player non in streaming.

Posizione dominante

Sistemi operativi per PC

- (2) L'affidabilità è la capacità di un sistema operativo di funzionare per un lungo periodo di tempo senza problemi di funzionamento o senza dover essere riavviato. La disponibilità è la capacità di un sistema operativo di funzionare per un lungo periodo di tempo senza dover essere fermato per manutenzione o aggiornamenti. Un altro aspetto della disponibilità è la velocità con cui un sistema operativo può essere ripristinato dopo che si è verificato un problema.
- (3) Un server web ospita pagine web e le rende accessibili tramite protocolli web standard.
- (4) Una cache è uno spazio in cui vengono memorizzate copie temporanee di oggetti web. Il web caching è pertanto un modo per memorizzare file web in modo che, al successivo utilizzo, l'utente finale possa accedervi più rapidamente.
- (5) Un firewall è una soluzione hardware/software che isola le reti informatizzate delle organizzazioni, proteggendole così contro minacce esterne.
- (15) La Microsoft ha riconosciuto di detenere una posizione dominante sul mercato dei sistemi operativi per PC.
- (16) Tale posizione dominante è caratterizzata da quote di mercato molto elevate almeno dal 1996 (oltre il 90 % negli ultimi anni) e dalla presenza di barriere all'ingresso molto alte. Queste barriere sono in particolare legate alla presenza di effetti di rete indiretti. La popolarità di un sistema operativo per PC fra gli utilizzatori dipende dalla sua popolarità fra i venditori di applicazioni per PC, che a loro volta scelgono di concentrare i loro sforzi di sviluppo sul sistema operativo per PC che incontra il maggior favore degli utenti. Si crea così una dinamica autorinforzante che

protegge Windows come standard di fatto dei sistemi operativi per PC («barriere all'ingresso relative alle applicazioni»).

Sistemi operativi per server per gruppi di lavoro

(17) La Commissione conclude che Microsoft detiene una posizione dominante sul mercato dei sistemi operativi per server per gruppi di lavoro. Tale conclusione si fonda in particolare sulle seguenti risultanze.

- La Commissione ha esaminato una varietà di dati al fine di quantificare la quota di Microsoft sul mercato dei sistemi operativi per server per gruppi di lavoro. I dati raccolti confermano che Microsoft detiene la quota di mercato di gran lunga prevalente, che in media è superiore al 50 % e nella maggioranza dei casi è compresa fra il 60 e il 75 %.
- Esistono barriere all'ingresso del mercato dei sistemi operativi per server per gruppi di lavoro. In particolare, quanto più è facile reperire tecnici in grado di gestire un determinato sistema operativo per server per gruppi di lavoro, tanto più i clienti sono inclini ad acquistare quel sistema. Alla fine, tuttavia, quanto più un sistema operativo per server per gruppi di lavoro è popolare fra i clienti, tanto più è facile per i tecnici acquisire competenze relative a quel prodotto (e tanto più essi sono disposti a farlo). Da un punto di vista economico tale meccanismo può essere definito in termini di effetti di rete.
- Esistono legami commerciali e tecnici molto forti fra il mercato dei sistemi operativi per PC e quello dei sistemi operativi per server per gruppi di lavoro. Di conseguenza, la posizione dominante di Microsoft sul mercato dei primi ha un impatto significativo sul mercato contiguo dei secondi.

Rifiuto di fornitura

(18) La decisione si fonda sulle seguenti considerazioni.

- Microsoft ha rifiutato di fornire all'azienda Sun le informazioni necessarie per consentire a quest'ultima di elaborare sistemi operativi per server per gruppi di lavoro che potessero integrarsi in modo continuativo nell'architettura di dominio «Active Directory», una rete di protocolli interrelati client-server e server-server che organizzano le reti di gruppi di lavoro Windows. Va notato che, per consentire a Sun di realizzare tale integrazione, Microsoft doveva fornire unicamente le specifiche dei protocolli pertinenti, ossia la documentazione tecnica, e non dare accesso al codice software di Windows né consentirne la riproduzione da parte di Sun. Altre due circostanze del rifiuto in questione vanno evidenziate. In primo luogo, il rifiuto di Microsoft nei confronti di Sun fa parte di uno schema di condotta più ampio

consistente nel rifiutare le informazioni pertinenti a qualsiasi venditore di sistemi operativi per server per gruppi di lavoro. In secondo luogo, il rifiuto di Microsoft costituisce un'interruzione dei livelli precedenti di fornitura, dal momento che informazioni analoghe relative alle versioni precedenti dei prodotti Microsoft erano state rese disponibili a Sun e all'industria del settore in generale tramite una licenza ad AT&T.

- Il rifiuto di Microsoft rischia di eliminare la concorrenza nel mercato rilevante dei sistemi operativi per server per gruppi di lavoro, in quanto le informazioni rifiutate sono indispensabili ai concorrenti che operano in tale mercato. Le prove fornite dai clienti confermano il legame fra, da un lato, l'interoperabilità privilegiata di cui godono i sistemi operativi per server per gruppi di lavoro Microsoft con il sistema operativo per PC dominante e, d'altro lato, la loro rapida ascesa ad una posizione dominante (e il costante aumento degli elementi dell'architettura di dominio Active Directory incompatibili con i prodotti della concorrenza). Dall'indagine della Commissione emerge inoltre che non esistono alternative effettive o potenziali alle informazioni rifiutate.
 - Il rifiuto di Microsoft limita lo sviluppo tecnico a danno dei consumatori, in contraddizione con quanto stabilito in particolare all'articolo 82, lettera b). Se i concorrenti avessero accesso alle informazioni rifiutate, sarebbero in grado di fornire ai consumatori prodotti nuovi e migliori. Le indicazioni del mercato mostrano in special modo che i consumatori attribuiscono grande importanza a caratteristiche quali la sicurezza e l'affidabilità, che sono invece relegate in posizione secondaria a causa del vantaggio offerto dai prodotti Microsoft in termini di interoperabilità. Il rifiuto di Microsoft danneggia pertanto indirettamente i consumatori.
- (19) Tali circostanze di natura eccezionale inducono a concludere che il rifiuto di Microsoft costituisca uno sfruttamento abusivo di posizione dominante incompatibile con l'articolo 82, a meno che sia obiettivamente giustificato.
- (20) La giustificazione addotta da Microsoft è che fornire le informazioni di cui trattasi e consentire alla concorrenza di utilizzarle al fine di elaborare prodotti compatibili equivarrebbe a concedere una licenza sui diritti di proprietà intellettuale. La Commissione non si è espressa circa la validità delle rivendicazioni generali di Microsoft in materia di proprietà intellettuale, che in ogni caso potrebbero essere accertate soltanto caso per caso una volta che Microsoft abbia preparato le specifiche pertinenti. Tuttavia, secondo la giurisprudenza, l'interesse di un'azienda ad esercitare i propri diritti di proprietà intellettuale non può costituire di per sé una giustificazione oggettiva, qualora intervengano circostanze eccezionali come quelle sopra descritte.
- (21) La Commissione ha esaminato se, nel caso specifico, la giustificazione addotta da Microsoft prevaleva su tali circostanze eccezionali e ha concluso che Microsoft non

- aveva fornito alcuna prova al riguardo. In particolare, l'ordine di fornire le informazioni pertinenti non poteva condurre alla riproduzione del prodotto Microsoft. La Commissione ha inoltre tenuto conto del fatto che la divulgazione di informazioni del tipo di quelle rifiutate da Microsoft era comune nel settore.
- (22) La Commissione si è inoltre ispirata all'impegno assunto da IBM nei suoi confronti nel 1984 («impegno IBM») ⁽⁶⁾ e alla direttiva sul software del 1991 ⁽⁷⁾. Microsoft riconosce che l'impegno di IBM e la direttiva sul software forniscono orientamenti utili per il caso in esame. La Commissione ha concluso che nella fattispecie l'ordine di fornire le informazioni sarebbe analogo all'impegno di IBM, in quanto si riferirebbe esclusivamente alle specifiche di interfaccia. Inoltre, il rifiuto di Microsoft riguardava informazioni relative all'interoperabilità nel senso della direttiva sul software. Al riguardo la Commissione ha notato che tale direttiva limitava l'esercizio del diritto d'autore sui programmi per elaboratore (compreso l'esercizio da parte di imprese non dominanti) a favore dell'interoperabilità, sottolineando così l'importanza di questo fattore nell'industria del software. Va inoltre osservato che la direttiva citata prevedeva esplicitamente che le disposizioni in essa contenute non pregiudicassero l'applicazione dell'articolo 82, in particolare qualora un'impresa dominante rifiutasse di mettere a disposizione informazioni necessarie per l'interoperabilità.
- (23) Microsoft ha sostenuto che il rifiuto di fornire le informazioni necessarie per l'interoperabilità non poteva essere inteso a restringere la concorrenza sul mercato dei sistemi operativi per server per gruppi di lavoro, in quanto l'azienda non aveva alcun incentivo economico a perseguire tale strategia. La Commissione ha respinto l'argomento di Microsoft, in quanto era basato su un modello economico che, nel caso in esame, non corrispondeva ai fatti e non era coerente con i pareri espressi dai dirigenti Microsoft nei documenti interni dell'azienda ottenuti durante l'indagine.
- ### Licenze abbinate
- (24) Secondo la decisione, Microsoft viola l'articolo 82 del trattato abbinando Microsoft Media Players (WMP) al sistema operativo Windows per PC (Windows). La Commissione ritiene che tale vendita abbinata costituisca una pratica abusiva sulla base dei seguenti quattro elementi: i) Microsoft detiene una posizione dominante sul mercato dei sistemi operativi per PC; ii) il sistema operativo Windows per PC e WMP sono due prodotti distinti; iii) Microsoft non offre ai clienti la scelta di acquistare Windows senza WMP; e iv) la vendita abbinata preclude la concorrenza. La decisione respinge inoltre gli argomenti addotti da Microsoft a giustificazione della vendita abbinata di WMP.
- (25) Microsoft non contesta il fatto che detiene una posizione dominante sul mercato dei sistemi operativi per PC.
- (26) Nella decisione la Commissione constata che i media player in streaming e i sistemi operativi per PC sono due prodotti distinti (respingendo l'argomento di Microsoft secondo cui WMP è parte integrante di Windows). In primo luogo, benché Microsoft abbinasse WMP a Windows già da qualche tempo, sussiste una domanda per media player su base autonoma, diversa dalla domanda per sistemi operativi per PC. In secondo luogo, sono numerosi i venditori che elaborano e forniscono media player su base autonoma. In terzo luogo, la stessa Microsoft produce e distribuisce versioni di WMP per altri sistemi operativi per PC. Infine, Microsoft promuove WMP in concorrenza con altri media player.
- (27) Per quanto riguarda il terzo elemento, secondo la decisione Microsoft non dà ai clienti la scelta di acquistare Windows senza WMP. I produttori di PC sono obbligati ad ottenere la licenza di Windows con WMP. Se vogliono installare un media player diverso su Windows, possono farlo solo aggiungendone un altro. Le stesse considerazioni valgono se un utilizzatore acquista Windows da un dettagliante. La decisione ritiene che gli argomenti di Microsoft, secondo cui i clienti non devono pagare «extra» per WMP e non sono tenuti ad usarlo, siano irrilevanti per determinare se sussista coercizione ai sensi dell'articolo 82 del trattato.
- (28) La decisione spiega quindi i motivi per cui, in questo caso particolare, la vendita abbinata sia in grado di precludere la concorrenza. L'abbinamento di WMP a Windows consente a Microsoft di ottenere un'onnipresenza ineguagliata del media player sui PC di tutto il mondo. Dalle prove pertinenti emerge che altri mezzi di distribuzione sono solo al secondo posto. Abbinando WMP a Windows, Microsoft è in grado di offrire, a fornitori di contenuti e sviluppatori di software che si appoggiano alle tecnologie di Windows Media, la possibilità di raggiungere la stragrande maggioranza degli utilizzatori di PC in tutto il mondo, affidandosi al monopolio di Windows. Le prove mostrano che appoggiarsi a diverse tecnologie «media» comporta costi aggiuntivi. Di conseguenza, l'onnipresenza di WMP induce i fornitori di contenuti e gli sviluppatori di software ad affidarsi principalmente alla tecnologia di Windows Media. A loro volta i consumatori preferiranno utilizzare WMP, in quanto per questo prodotto sarà disponibile una gamma più ampia di software e di contenuti complementari. L'abbinamento operato da Microsoft rafforza e distorce a proprio vantaggio gli «effetti di rete», compromettendo così seriamente la concorrenza nel mercato dei media player. Le prove mostrano che l'abbinamento fa aumentare l'impiego di WMP, mentre altri media player sono considerati di migliore qualità dagli utenti. I dati di mercato relativi all'uso di media player e al formato nonché al contenuto offerto dai siti web indicano una tendenza a favore di WMP e di Windows Media a danno dei principali media player (e relative tecnologie) concorrenti. Oltre ad evidenziare la
- ⁽⁶⁾ Causa della Commissione IV/29.479. La Commissione ha sospeso l'indagine, avviata negli anni 70, a seguito di detto impegno di IBM.
- ⁽⁷⁾ Direttiva 91/250/CEE del Consiglio (GU L 122 del 17.5.1991, pag. 42).

tendenza a favore dei formati di WMP e di Windows Media, la decisione sottolinea che, sulla base della giurisprudenza della Corte, per determinare l'esistenza di una pratica abusiva dovuta all'abbinamento la Commissione non è tenuta a provare che la concorrenza è già stata preclusa o che sussiste un rischio di eliminazione della stessa. Diversamente, le indagini antitrust su taluni mercati software sarebbero effettuate troppo tardi, in quanto l'impatto sul mercato potrebbe essere dimostrato soltanto dopo che il mercato stesso fosse stato «sbilanciato».

- (29) La decisione discute infine gli argomenti addotti da Microsoft a giustificazione dell'abbinamento di WMP, in particolare la presunta efficienza che risulterebbe dalla combinazione di WMP e Windows. Per quanto riguarda la presunta efficienza della distribuzione, la Commissione respinge l'argomento di Microsoft secondo cui l'abbinamento abbassa i costi di transazione per i consumatori, riducendo tempo e confusione grazie al fatto di avere una serie di opzioni predefinite in un PC pronto all'uso («out-of-the-box»). Il vantaggio di avere un media player preinstallato insieme al sistema operativo per PC client non significa che Microsoft abbia il diritto di selezionare il media player per i consumatori. I produttori di PC possono provvedere a soddisfare la richiesta dei consumatori di preinstallare un media player di loro scelta. Inoltre Microsoft non ha indicato un'eventuale efficienza tecnica che renderebbe necessaria la «integrazione» di WMP. L'abbinamento di WMP protegge invece Microsoft dalla vera concorrenza dei venditori di media player potenzialmente più efficienti che potrebbero mettere in pericolo la sua posizione, riducendo così le capacità e il capitale investiti nell'innovazione nel settore dei media player.

II. MISURE CORRETTIVE

Rifiuto di fornitura

- (30) La decisione intima a Microsoft di divulgare le informazioni che ha rifiutato di fornire e di consentirne l'uso per l'elaborazione di prodotti compatibili. L'ordine di divulgare le informazioni è limitato alle specifiche dei protocolli e ad assicurare l'interoperabilità con gli elementi essenziali che caratterizzano una tipica rete di gruppi di lavoro. Esso si applica non soltanto a Sun, ma a qualsiasi altra azienda interessata ad elaborare prodotti che esercitino una pressione competitiva su Microsoft nel mercato dei sistemi operativi per server per gruppi di lavoro. L'eventuale astensione di Microsoft dalla piena applicazione dei propri diritti di proprietà intellettuale in conseguenza della decisione sarebbe giustificata dalla necessità di porre termine alla pratica abusiva.
- (31) Le condizioni a cui Microsoft divulga le informazioni e ne consente l'uso devono essere ragionevoli e non discriminatorie. Il requisito per cui i termini imposti da Microsoft devono essere ragionevoli e non discriminatori si applica in particolare ad eventuali compensi che Microsoft potrebbe esigere per la fornitura delle informazioni. Ad esempio, tale compenso non deve riflettere il valore strategico derivante dal potere di Microsoft sul mercato dei sistemi operativi per PC o su quello dei sistemi operativi per server per gruppi di lavoro. Inoltre Microsoft non può imporre restrizioni sul tipo di prodotti a cui le specifiche possono essere applicate, se tali restrizioni creano disincentivi a competere con Microsoft o limitano senza necessità la capacità di innovazione dei beneficiari. Infine, le condizioni imposte da Microsoft in futuro devono essere sufficientemente prevedibili.
- (32) Microsoft deve divulgare le pertinenti specifiche dei protocolli tempestivamente, ossia non appena ha applicato questi protocolli in modo efficiente e sufficientemente stabile nei suoi prodotti.

Licenze abbinare

- (33) Per quanto riguarda la pratica abusiva dell'abbinamento delle licenze, la decisione ordina a Microsoft di offrire agli utilizzatori finali e ai costruttori OEM («original equipment manufacturer») in vendita nel SEE una versione pienamente funzionante di Windows che non incorpori WMP. Microsoft mantiene il diritto di offrire il pacchetto Windows e WMP.
- (34) Microsoft deve astenersi dal ricorrere a qualsiasi mezzo che avrebbe un effetto equivalente all'abbinamento di WMP a Windows, ad esempio assicurando a WMP un'interoperabilità privilegiata con Windows, fornendo un accesso selettivo a Windows API o promuovendo WMP tramite Windows a scapito dei prodotti concorrenti. Microsoft non può inoltre concedere uno sconto ai costruttori OEM o agli utilizzatori a condizione che acquistino Windows insieme a WMP, né può di fatto, tramite mezzi finanziari o in altro modo sopprimere o limitare la libertà dei costruttori OEM o degli utilizzatori di scegliere la versione di Windows senza WMP. La versione di Windows non abbinata a WMP non deve essere inferiore dal punto di vista delle prestazioni a quella abbinata a WMP, a parte il fatto che WMP, per definizione, non farà parte di tale versione.

III. AMMENDE

Importo di base

- (35) La Commissione ritiene pertanto che la presente infrazione costituisca, per sua natura, una grave violazione dell'articolo 82 del trattato CE e dell'articolo 54 dell'accordo SEE.
- (36) Inoltre, il comportamento di Microsoft inteso a sfruttare la propria posizione dominante per escludere la concorrenza ha un impatto significativo sui mercati dei sistemi operativi per server per gruppi di lavoro e per media player in streaming.

- (37) Allo scopo di valutare la gravità delle pratiche abusive, i mercati dei sistemi operativi per PC client e dei sistemi operativi per server per gruppi di lavoro e per media player comprendono tutto il SEE.
- (38) Alla luce delle circostanze sopra descritte, l'importo di base dell'ammenda da infliggere a Microsoft che rifletta la gravità dell'infrazione dovrebbe essere di 165 732 101 EUR. Considerato il notevole potere economico di Microsoft ⁽⁸⁾, per assicurare un sufficiente effetto deterrente sull'azienda tale somma è maggiorata di un fattore 2 ed è pertanto di 331 464 203 EUR.
- (39) L'importo di base dell'ammenda è infine aumentato del 50 % per tener conto della durata della violazione (cinque anni e mezzo). L'importo di base dell'ammenda è pertanto fissato a 497 196 304 EUR.
- Circostanze aggravanti e attenuanti**
- (40) Non si riscontrano né circostanze aggravanti, né circostanze attenuanti pertinenti alla presente decisione.

⁽⁸⁾ Microsoft è attualmente la più grande azienda mondiale per capitalizzazione di borsa (cfr. <http://news.ft.com/servlet/ContentServer?pagename=FT.com/StoryFT/FullStory&c=StoryFT&-cid=1051390342368&p=1051389855198> e <http://specials.ft.com/spdocs/global5002003.pdf>, Financial Times «*World's largest Companies*», aggiornato il 27 maggio 2003, pubblicato il 13 gennaio 2004). Secondo lo stesso criterio, Microsoft ha continuato a mantenersi ai primi posti nell'elenco delle aziende più grandi del mondo per capitalizzazione di borsa: era la più grande nel 2000, al quinto posto nel 2001 e al secondo posto nel 2002 (cfr. <http://specials.ft.com/ln/specials/global5002a.htm> per il 2000, pubblicato il 24 gennaio 2003, <http://specials.ft.com/ft500/may2001/FT36H8Z8KMC.html> per il 2001, pubblicato il 24 gennaio 2003, <http://specials.ft.com/ft500/may2002/FT30M8IPX0D.html> per il 2002, pubblicato il 24 gennaio 2003). Anche le risorse e i profitti di Microsoft sono significativi. Secondo il fascicolo relativo a Microsoft della Securities and Exchange Commission degli USA, per l'esercizio finanziario luglio 2002-giugno 2003 l'azienda disponeva di una riserva di liquidità (e di investimenti a breve termine) di 49 048 milioni di USD al 30 giugno 2003. Quanto ai profitti, lo stesso fascicolo indica che nell'esercizio finanziario USA luglio 2002-giugno 2003 Microsoft ha ottenuto profitti per 13 217 milioni di USD su ricavi di 32 187 milioni di USD (margine di profitto del 41 %). Per il sistema operativo per PC Windows PC client prodotto in questo periodo (segmento di prodotto «Client») Microsoft ha accumulato profitti per 8 400 milioni di USD su ricavi di 10 394 milioni di USD (margine di profitto dell'81 %).